

REGOLAMENTO
per la gestione del recupero crediti insoluti
ASL TO 4

Approvato con
Deliberazione n. 1084 del 14/09/2018

SOMMARIO

Art. 1 FINALITA'	pag. 3
Art. 2 RECUPERO DEI CREDITI DOVUTI AI TICKETS NON PAGATI, REFERTI NON RITIRATI E PRESTAZIONI NON DISDETTE	pag. 3
Art. 3 RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE.....	pag. 4
Art. 4 RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI.....	pag. 4
Art. 5 CREDITI DI ALTRA NATURA.....	pag. 5
Art. 6 RECUPERO DEI CREDITI IN FORMA COATTIVA.....	pag. 5
Art. 7 PAGAMENTO IN FORMA RATEIZZATA.....	pag. 6
Art. 8 PRESCRIZIONE.....	pag. 6
Art. 9 CREDITI DI MODESTA ENTITA'	pag. 6
Art. 10 RECUPERO DI CREDITI ALL'ESTERO.....	pag. 6
Art. 11 INESIGIBILITA' DEI CREDITI.....	pag. 6
Art. 12 ENTRATA IN VIGORE.....	pag. 7

Allegato 1)

Allegato 2)

Allegato 3)

Allegato 4)

Allegato 5)

ALLEGATO 1 BIS

ALLEGATO 2 BIS

ALLEGATO 3 BIS

- **Art. 1 FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il recupero dei crediti dell'ASLTO 4 derivanti da tickets non pagati anche a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze ai sensi del D. M 11/12/2009 in relazione alle attestazioni rilasciate dagli utenti in merito al loro stato di esenzione per reddito, referti non ritirati, prestazioni non disdette, attività istituzionali, crediti aventi causa in rapporti di diritto privato.

- **Art. 2 RECUPERO DEI CREDITI DOVUTI AI TICKETS NON PAGATI, REFERTI NON RITIRATI E PRESTAZIONI NON DISDETTE**

- A) L'elenco dei crediti dovuti a tickets non pagati, referti non ritirati e prestazioni non disdette viene trasmesso dalle strutture aziendali che erogano le prestazioni alla S.C. Gestione Economico – Finanziaria, corredato da ogni documentazione probatoria utile al recupero del credito.
- B) Gli elenchi che sono messi a disposizione dal sistema TS, trasmessi dalla S. S. Qualità, riferito agli utenti che hanno fruito impropriamente dell' esenzione per reddito ma che risultano non possedere i requisiti richiesti per l'anzidetta fruizione a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze.

Entrambi i recuperi verranno effettuati per importi superiori ad Euro 10,00.

La suddetta S.C. invia all'utente lettera di sollecito, (sulla base del modello allegato al presente regolamento), assegnando il termine di giorni 30 per procedere al pagamento tramite:

- versamento su CCP
- internet banking utilizzando il codice IBAN del CCP.

L'utente provvede a rivolgersi direttamente alla S.C. Gestione Economico – Finanziaria per presentare le giustificazioni del mancato pagamento e/o l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di sollecito, effettuati i necessari controlli la suddetta struttura trasmette alla S. S. Legale e Assicurazioni la documentazione relativa ai procedimenti non definiti. La S. S. Legale e Assicurazioni, rilevato il carattere certo ed esigibile del credito e verificato il mancato rispetto della scadenza del pagamento provvede, se del caso, a mettere in mora il debitore inviando diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (se l'indirizzo del destinatario è conosciuto) che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Nel caso di solleciti emessi dalla S.C. Gestione Economico - Finanziaria non regolarmente ricevuti dall'utente, la S. S. Legale e Assicurazioni procede direttamente, previa effettuazione dei necessari controlli anagrafici, all'invio della diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo telematico avente lo stesso valore.

La S. S. Legale e Assicurazioni procede al recupero in forma coattiva dei crediti rimasti insoluti secondo le modalità descritte all'art. 6.

Per quanto riguarda gli elenchi messi a disposizione dal sistema TS degli utenti che hanno fruito impropriamente dell' esenzione per reddito ma che risultano non possedere i requisiti richiesti per l'anzidetta fruizione a seguito delle verifiche effettuata dal Ministero delle Finanze, l'Azienda non procede al recupero ed il credito viene direttamente archiviato nei confronti di coloro che:

- contestualmente risultano titolari di altre esenzioni Totali come di seguito riportate:

G01 Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V e deportati nei campi di sterminio

C01 Invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della 6. capacità lavorativa superiore ai 2/3

C02 Invalidi civili con indennità di accompagnamento

C05 e C06 Ciechi e sordomuti

V01 e V01.2 Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata

LO1 Grandi Invalidi del lavoro

LO2 Invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3

SO1 Grandi Invalidi per servizio appartenenti alla I categoria titolari di specifica pensione **SO2** Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V

W01 Soggetti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata a rapida evoluzione e a prognosi infausta (certificata direttamente dal medico curante)

- risultano irreperibili
- risultano emigrati iscritti AIRE
- deceduti con un debito che non supera euro 2.000,00 nell'annualità.

• **Art. 3 RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

Per prestazioni inerenti ad attività libero professionali l'ASL emette fattura al paziente (Regolamento per la libera professione intramuraria del personale dirigente del ruolo sanitario approvato con deliberazione n. 261 del 30.03.2012).

L'ufficio Libera Professione, su richiesta del dipendente in libera professione intramuraria, provvede ad inviare all'utente lettera di sollecito secondo le modalità di cui all'art. 2.

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'Ufficio Libera Professione trasmette alla S.S. Legale e Assicurazioni la documentazione relativa ai procedimenti da definire.

La S.S. Legale e Assicurazioni procede al recupero dei crediti di cui sopra secondo le modalità descritte all'Art. 2 commi III° e IV°.

La S. S. Legale e Assicurazioni procede al recupero in forma coattiva nei confronti dei debitori inadempienti secondo le modalità descritte all'art. 6.

• **Art. 4 RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

La Struttura Complessa Gestione Economico Finanziaria emette fattura su richiesta delle strutture Aziendali autorizzate ad erogare la prestazione.

La suddetta S.C. invia al debitore lettera di sollecito (sulla base del modello allegato al presente regolamento,), assegnando il termine di giorni 30 per procedere al pagamento tramite:

- Versamento su CCP
- internet banking utilizzando il codice IBAN del CCP.

L'utente provvede a rivolgersi direttamente alla S.C. Gestione Economico – Finanziaria per presentare le giustificazioni del mancato pagamento e/o l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di sollecito, la S.C. Gestione Economico Finanziaria trasmette alla S. S. Legale e Assicurazioni la documentazione relativa ai procedimenti non definiti. La S. S. Legale e Assicurazioni, rilevato il carattere certo ed esigibile del credito e verificato il mancato rispetto della scadenza del pagamento provvede, se del caso, a mettere in mora il debitore inviando diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (se l'indirizzo del destinatario è conosciuto) che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Nel caso di solleciti emessi dalla S.C. Gestione Economico – Finanziaria non regolarmente ricevuti dall'utente, la S. S. Legale e Assicurazioni procede direttamente, previa effettuazione dei necessari controlli anagrafici, all'invio della diffida di pagamento a mezzo lettera raccomandata AR o altro mezzo telematico avente lo stesso valore.

La S. S. Legale e Assicurazioni procede al recupero in forma coattiva dei crediti rimasti insoluti secondo le modalità descritte all'art. 6.

Art. 5 CREDITI DI ALTRA NATURA

Nell'ambito dell'attività istituzionale l'Azienda provvede altresì al recupero dei crediti derivanti da:

- Gestione del patrimonio immobiliare (es. canoni di locazione, rimborso spese)
- Gestione contratti Attivi (es. concessioni, ratei, canoni)
- Emanazione di provvedimenti giudiziari (es. sentenze ordinanze)
- Escussione cauzioni provvisorie o definitive
- Recupero somme derivanti da penalità irrorate nel corso dell'esecuzione di contratti
- Convenzioni con altri enti pubblici
- Crediti derivanti dai rapporti di lavoro dipendente
- Rimborso spese di registro o verbali di gara e contratti

● **Art. 6 RECUPERO DEI CREDITI IN FORMA COATTIVA.**

Per i crediti di importo superiore ad € 16,53 derivanti da tickets non pagati, referti non ritirati, prestazioni non disdette, fatture per attività istituzionali e fatture per attività libero professionale intramuraria nonché per i crediti derivanti da verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze in relazione alle attestazioni rilasciate dagli utenti circa lo stato di esenzione per reddito, la S. S. Legale e Assicurazioni, verificata la ricezione della lettera di diffida di pagamento, procede ad iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo dei servizi on-line messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione (per i quali si rinvia alla convenzione approvata con successive deliberazioni).

La S.S. Legale e Assicurazioni procede all'iscrizione a ruolo tramite il concessionario nazionale per la riscossione anche per i crediti derivanti da sentenza o da altro provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva. Per i crediti di importo inferiore ad € 16,53 non si procede ad iscrizione a ruolo (art. 1 DPR 16/4/1999 n. 129), nonché per i crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, la S.S. Legale e Assicurazioni, verificata la ricezione della lettera di diffida di pagamento, predispone notifica ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 R. D. 639/1910 per l'importo dovuto, maggiorato dell'interesse e delle spese postali di notifica.

Gli interessi sono calcolati al tasso legale e decorrono:

- per le fatture dal giorno successivo alla scadenza;
- per i tickets non pagati: dal giorno successivo la prestazione ;
- per i referti non ritirati: dal ricevimento del sollecito (in tal caso l'utente viene a conoscenza dell'ammontare dovuto, corrispondente al costo integrale della prestazione, al momento del ricevimento del sollecito);
- per le mancate disdette dal giorno successivo alla mancata prestazione.

Con l'ingiunzione di pagamento vengono altresì addebitati all'utente i costi di notifica e/o spese postali (che saranno aggiornati secondo le variazioni di legge).

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ingiunzione, il debitore può proporre opposizione notificando all'Azienda atti di citazione in opposizione all'ingiunzione avanti l'autorità giurisdizionale competente a norma del C. P C.. La fase giudiziaria resta giusto solo eventuale, nelle sole ipotesi di opposizione notificata da parte del debitore.

Trascorsi inutilmente il termine di 30 giorni o respinta l'opposizione, l'ingiunzione diviene titolo esecutivo che permette l'inizio della procedura esecutiva (senza necessità di preliminarmente notificare l'atto di precetto) ovvero l'iscrizione a ruolo del credito.

L'ingiunzione coattiva di pagamento è sottoscritta dal Direttore Generale nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda ovvero da soggetto da lui delegato.

Art. 7 PAGAMENTO IN FORMA RATEIZZATA

Il debitore che ne faccia richiesta per iscritto può beneficiare della rateizzazione del pagamento. Il beneficio della rateizzazione può essere accordato purché non comprometta obiettivamente la possibilità di realizzo del credito.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di riconoscere espressamente il proprio credito, di ritrovarsi nella obiettiva impossibilità di corrispondere in una unica soluzione l'importo dovuto, indicando beni, redditi o quant'altro possa costituire un'idonea garanzia di affidamento per l'Azienda.

L'ufficio Recupero Crediti, competente a decidere sulla domanda, determina in quante rate dilazionare il pagamento, l'ammontare delle stesse e la relativa scadenza nonché la somma che dovrà essere corrisposta a titolo di interessi di mora che dovrà essere calcolata su tutto il periodo in cui è concessa la dilazione di pagamento.

Il beneficio è revocato qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stato concesso ovvero sopravvenga fondato pericolo per il recupero del credito ovvero nel caso in cui si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata.

- **Art. 8 PRESCRIZIONE**

Contestualmente alla presa in carico del recupero del credito insoluto la S. S. Legale Assicurazioni assume l'onere di verificare che il credito stesso non cada in prescrizione secondo quanto stabilito negli Artt. 2946 e seguenti del Codice Civile. A tal fine la S. S. Legale Assicurazioni predisporrà gli opportuni atti interruttivi in conformità degli artt. 2943 e 2945 del Codice Civile.

- **Art. 9 CREDITI DI MODESTA ENTITA'**

Ai fini del presente regolamento si considerano di modesta entità i crediti pari od inferiori all'importo capitale di € 16,53. L'Azienda può disporre la rinuncia ai crediti di modesta entità quando, per ciascuno di essi, il costo delle operazioni di riscossione e di versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare del credito.

Art. 10 RECUPERO DI CREDITO ALL'ESTERO

La valutazione in termini di costi/benefici da effettuarsi in relazione all'entità del singolo credito posto in recupero può indurre a ritenere economicamente non conveniente l'avvio o la prosecuzione della pratica di recupero nei casi in cui la procedura e la notificazione dei relativi atti deve essere effettuata nei confronti di debitori che non hanno residenza, dimora o domicilio nello stato italiano (art. 141 c.p.c.).

- **Art. 11 INESIGIBILITA' DEI CREDITI**

Nel mese di gennaio di ogni anno la S. S. Legale e Assicurazioni procede con atto deliberativo all'archiviazione dei crediti inesigibili dichiarandone la radiazione e trasmettendo tale atto alla S. C. Gestione Economico Finanziaria.

Con riguardo alla classificazione di un credito come inesigibile ai fini dell'archiviazione senza seguito della pratica di recupero, si dovranno osservare prioritariamente i seguenti criteri:

- insolvenza del debitore
- irreperibilità del debitore
- modesta entità del credito
- crediti verso l'estero
- crediti di importo inferiore ad Euro 2.000,00 da ricondursi agli utenti deceduti che hanno fruito impropriamente dell'esenzione per reddito ma che risultano non aver posseduto in vita i requisiti richiesti per l'anzidetta fruizione a seguito delle verifiche effettuate dal Ministero delle Finanze (così come previsto dal D.M. 11/12/2009) in quanto la valutazione del recupero presso gli eredi in termini di

costi/benefici può indurre a ritenere economicamente non conveniente l'avvio o la prosecuzione della pratica di recupero.

- **Art. 12 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.